



ODG

N. 411

Riconoscimento formale della Casa Maternità in Piemonte

Presentato dal Consigliere regionale:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 07/10/2020

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 07/10/2020

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

OGGETTO: riconoscimento formale della Casa Maternità in Piemonte.

Il Consiglio Regionale del Piemonte,

Premesso che:

- la Casa Maternità è un luogo con requisiti alberghieri abitativi di una comune casa civile dove le coppie possono decidere di partorire scegliendola in alternativa alla propria casa;
- le norme di sicurezza e gli standard igienico-sanitari sono gli stessi di una abitazione. Non è uno studio professionale. Non è una struttura sanitaria e non è all'interno di un ospedale, ma dista a non più di 30 minuti da quest'ultimo;
- nella Casa Maternità non lavorano medici, ma solo ostetriche, che accompagnano e assistono la gravidanza, il parto e il puerperio fisiologici, cioè "naturali": senza interventi, farmaci o medicalizzazione.
- la letteratura scientifica e le evidenze scientifiche supportano tale modello assistenziale.

Premesso, altresì, che:

- in Europa le Case Maternità sono una realtà consolidata ormai da anni: molte in Germania, Svizzera, Spagna ed altri paesi. Le Geburthaus tedesche sono più di cento attualmente;
- la prima Casa Maternità in Italia nacque quasi trent'anni fa, nel 1990, a Milano. Solo negli ultimi anni, però, le Case Maternità hanno cominciato a diffondersi. Oggi nel nostro Paese esistono circa 11 strutture di questo tipo;
- in Piemonte, nel Comune di Torino, ad Aprile 2014, viene costituita la Casa Maternità Prima Luce, associazione senza fini di lucro, che tra le sue finalità ha:
 - diffondere la cultura delle scelte libere e consapevoli in tema di nascita e crescita, di salute sessuale, riproduttiva in tutte le età della vita;
 - promuovere la diffusione del parto extraospedaliero, a domicilio o in Casa Maternità.

Considerato che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che ogni donna dovrebbe poter scegliere di partorire nel luogo che sente più sicuro. Pertanto una donna che gode di buona salute e che ha avuto una gravidanza fisiologica può scegliere di partorire in ospedale, nella propria casa o in una Casa Maternità.

Considerato, altresì, che:

- in applicazione della DGR n. 80 – 5989 del 7 maggio 2002 viene definito il profilo assistenziale per l'assistenza al travaglio e parto fisiologico extra ospedaliero. Nelle "Premesse, lett. B Luogo del parto" viene individuata come scelta del punto nascita della coppia anche la Casa Maternità. Viene inoltre stabilito un rimborso regionale fino ad un

massimo di 930 euro alle donne piemontesi che scelgono di partorire in ambiente extraospedaliero;

- la Regione Piemonte già nel Piano Socio-Sanitario 2007-2010 ha individuato nell'ambito dell'articolazione dell'Area Materno-Infantile in percorsi assistenziali, il ed. "percorso nascita". Con la D.G.R. n. 34-8769 del 12 maggio 2008, sono poi stati definiti ed approvati gli obiettivi gli indicatori del sopraccitato percorso nascita, quale "modello organizzativo ed assistenziale che garantisce assistenza, accompagnamento ed il sostegno alla donna/coppia durante la gravidanza, il travaglio, il parto il dopo parto, nel contesto del suo ambiente";
- con la D.G.R. n. 38-11960 del 2009 è stata approvata l'Agenda di gravidanza, che definisce le modalità di accompagnamento del percorso nascita regionale che, a partire dal 1° ottobre 2009, viene distribuita a tutte le donne in gravidanza. In questo documento sono indicati tra i luoghi del parto: l'ospedale, il domicilio e la Casa Maternità.

Rilevato che:

- in altre Regioni le diverse fattispecie del parto sono state normate con specifici provvedimenti, ammettendo la possibilità che la scelta domiciliare possa svolgersi in luoghi diversi dalla residenza della coppia, presso le Case Maternità;
- con il Decreto del Commissario ad Acta del 23 dicembre 2016, n. U00395 Adozione del documento tecnico inerente "Protocollo assistenziale per il parto a domicilio in Centro Nascita ed in Casa Maternità", redatto ed approvato dal Gruppo di Lavoro Regionale Tecnico Parti a Domicilio ed in Casa di Maternità, istituito con Det. n. G09667 del 4/8/2015 e Det. n. G11586 del 28/9/2015, la Regione Lazio ha adottato il documento tecnico denominato "Protocollo assistenziale per il parto a domicilio in Centro Nascita ed in Casa Maternità", parte integrante del provvedimento stesso;
- la Regione Lombardia ha inserito una definizione di Casa Maternità nel Decreto 16702 del 2001 che le indica come «una struttura extraospedaliera, non medicalizzata, con le caratteristiche abitative di una casa, che offre un ambiente accogliente e familiare per l'assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio fisiologici, la cui conduzione è in generale affidata ad ostetriche, figure professionali deputate per definizione alla assistenza della gravidanza, parto e puerperio fisiologici».

Tenuto conto che:

- in Piemonte, negli ultimi anni, sono stati presentati diversi atti di indirizzo e proposte di Legge Regionale, volte a disciplinare organicamente la materia, promuovendo la creazione di Case Maternità extraospedaliere nella nostra Regione, senza però reali e concreti esiti nella prassi.

Ritenuto che:

- sia importante incrementare il sostegno da parte delle Istituzioni ad una reale libertà di scelta delle donne circa il luogo del parto, permettendo loro di poter decidere, in maniera sempre più informata e consapevole, se partorire nelle strutture ospedaliere esistenti oppure, in adeguate condizioni di sicurezza, a domicilio o nelle Case Maternità;
- sia pertanto opportuno promuovere in via sperimentale il percorso nascita nelle Case Maternità, a partire dall'unica esperienza esistente nella nostra Regione.

IMPEGNA

il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale

- a riconoscere formalmente le Case Maternità;
- ad integrare le varie DGR, ai fini di una revisione del protocollo sanitario extraospedaliero in materia;
- ad avviare una sperimentazione che consenta di analizzare l'efficacia del percorso e l'accesso al servizio da parte delle donne in gravidanza.